



Direttiva
concernente la procedura per il trattamento delle domande
di aiuti finanziari

in applicazione dell'ordinanza del 9 ottobre 2019¹ sulle
misure a sostegno della sicurezza delle minoranze
bisognose di particolare protezione

del 22 ottobre 2019 (stato al 10 marzo 2026)

¹ RS 311.039.6

Indice

1. OGGETTO.....	3
2. MISURE DI PREVENZIONE	3
3. CONDIZIONI E PRESUPPOSTI	3
3.1 AVENTI DIRITTO	4
3.2 CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO	4
3.3 RESTRIZIONI.....	5
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
4.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.....	5
4.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE	5
4.3 FORMA D'INOLTRO	6
5. ESAME DELLA DOMANDA E DECISIONE	6
5.1 ESAME FORMALE	6
5.2 ESAME DEL CONTENUTO	6
DECISIONE	7
5.3.....	7
VERSAMENTO DEGLI AIUTI FINANZIARI	7
5.4.....	7
5.5 PUBBLICAZIONE	7
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	7
6.1 MODIFICHE.....	7
6.2 RAPPORTO.....	7
7. POSSIBILITÀ DI RICORSO	7

1. Oggetto

Gli aiuti finanziari sottostanno alle disposizioni della legge del 5 ottobre 1990² sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) e dell'ordinanza del 9 ottobre 2019³ sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM). Nel valutare le richieste di aiuti finanziari, fedpol si basa sui principi stabiliti dalla presente direttiva.

2. Misure di prevenzione

Per misure di prevenzione s'intende un'azione preventiva finalizzata a proteggere determinate minoranze da aggressioni connesse ad attività terroristiche o dell'estremismo violento ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettere a ed e della legge federale del 25 settembre 2015⁴ sulle attività informative (art. 1 LAIn).

Le seguenti misure possono beneficiare di un sostegno:

- le *misure organizzative* che comprendono i dispositivi di sicurezza e di protezione con personale di sicurezza in loco, l'impiego di un responsabile per la sicurezza, la creazione di una gestione della crisi e l'introduzione di un piano e di un'organizzazione di crisi;
- le *misure edili* che consistono in provvedimenti passivi, quali recinzioni, mura o dispositivi di sicurezza all'entrata, tesi a tenere lontane persone intenzionate a compiere reati;
- le *misure tecniche* che prevedono ad esempio il ricorso a videocamere di sorveglianza o impianti d'allarme;
- la *formazione* di membri di minoranze bisognose di particolare protezione nei settori del riconoscimento dei rischi e della prevenzione delle minacce (è esclusa la formazione nell'impiego di armi secondo l'art. 4 cpv. 1 della legge del 20 giugno 1997⁵ sulle armi);
- la *sensibilizzazione* di minoranze bisognose di particolare protezione e di terzi per quanto riguarda le minacce esistenti e i provvedimenti specifici indicati per garantire la loro sicurezza;
- l'*informazione* della popolazione o di gruppi particolari della popolazione sulle minoranze bisognose di particolare protezione, segnatamente per quanto riguarda le sfide che le concernono nel settore della sicurezza.

3. Condizioni e presupposti

Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

² RS 616.1

³ RS 311.039.6

⁴ RS 121

⁵ RS 514.54

Di norma, gli aiuti finanziari vengono concessi solo per progetti della durata di un anno.

La domanda di contributo finanziario deve essere presentata prima dell'assegnazione dell'incarico o della stipula del contratto.

3.1 Aveni diritto

Possono presentare una richiesta di aiuto finanziario le organizzazioni e le istituzioni di diritto pubblico o privato, senza scopo di lucro, con sede in Svizzera.

Sono considerati minoranze i gruppi di persone in Svizzera che:

- sono in minoranza numerica rispetto al resto della popolazione della Svizzera o di un Cantone;
- si sentono uniti in particolare da stili di vita, cultura, religione, tradizione, lingua od orientamento sessuale comuni;
- hanno un legame consolidato con la Svizzera e i suoi valori; e
- sono bisognosi di particolare protezione.

Un bisogno di particolare protezione è dato quando una minoranza è esposta a una minaccia di aggressioni connesse al terrorismo o all'estremismo violento superiore a quella generale cui è esposta la restante popolazione (art. 3 OMSM). Questo bisogno di particolare protezione è valutato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

3.2 Condizioni di finanziamento

I costi del progetto devono essere chiari e illustrati in modo completo.

Poiché il contributo finanziario di fedpol può coprire al massimo il 50% dei costi ammissibili del progetto, il richiedente deve dimostrare, sulla base del piano di finanziamento, come è previsto il restante finanziamento, pari ad almeno il 50%.

Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione di una misura. Non sono invece assunti i costi per l'elaborazione del progetto e del piano concettuale o le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né sono finanziate a posteriori prestazioni già fornite.

Possono essere considerati costi computabili una prestazione finanziaria, l'indennità per prestazioni lavorative o la messa a disposizione di infrastrutture. Tali costi devono essere illustrati nel modo più preciso possibile. Non è invece conteggiabile il lavoro volontario.

I costi del personale vengono fatturati sotto forma di giornate-persona o ore-persona. Si applicano le seguenti tariffe massime:

- CHF 1'040 al giorno per attività di direzione di progetto, ovvero CHF 130 all'ora;
- CHF 880 al giorno per collaborazione al progetto, ovvero CHF 110 all'ora;
- CHF 640 al giorno per attività amministrative, ovvero CHF 80 all'ora.

Le tariffe massime sono state calcolate sulla base di 220 giorni lavorativi all'anno o di 8 ore lavorative al giorno per i dipendenti. I tassi massimi per le risorse umane devono essere rispettati. In casi motivati sono possibili delle eccezioni. I costi accessori del salario (contributi sociali) sono inclusi nelle tariffe.

Le prestazioni fornite da prestatori di servizi esterni non sono considerate costi del personale ai sensi delle presenti tariffe. Per tali prestazioni devono essere presentate offerte corrispondenti insieme al budget.

3.3 Restrizioni

Sono sostenute esclusivamente misure eseguite in Svizzera destinate alla popolazione residente nel Paese.

Non sono sostenute attività politiche, lobbistiche o missionarie.

Non sono concessi aiuti finanziari se l'organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta esercita attività vietate oppure esalta o minimizza direttamente o indirettamente la violenza.

È escluso il sostegno riguardante qualsiasi tipo di arma.

4. Presentazione della domanda

4.1 Termine per la presentazione della richiesta

Le domande possono essere presentate fino al 30 giugno dell'anno precedente (p. es. per le misure da attuare nel 2027 le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2026).

Se sussistono rischi imprevedibili in materia di sicurezza, possono essere presentate in qualsiasi momento domande per misure di natura edile e tecnica.

fedpol conferma per iscritto la ricezione della domanda.

4.2 Documenti da presentare

Una domanda è completa quando è corredata dei seguenti documenti:

- il modulo di domanda debitamente compilato e firmato (v. modello);
- il piano di sicurezza e/o di protezione (v. modello);
- lo scadenario del progetto (v. modello);
- il budget del progetto (v. modello);
- i preventivi⁶ in cui vanno descritte le misure pianificate:
 - misure organizzative: occorre allegare un preventivo per ciascuna misura (in alternativa, le convenzioni o i contratti di prestazione già conclusi). In caso di impiego di persone interne occorre allegare una descrizione del posto e un curriculum incluse le qualifiche nel settore di sicurezza,
 - misure edili e tecniche: occorre allegare due preventivi per ciascuna misura. Inoltre, se necessario occorre anche presentare le autorizzazioni edilizie,

⁶ È essenziale che il preventivo contenga le seguenti informazioni: nome e indirizzo del fornitore del servizio; nome e indirizzo del destinatario del servizio; data o periodo di validità; tutti i prezzi, i costi e i dettagli sulle quantità; termini di pagamento (ad es. pagamento parziale, pagamento totale); tasso d'imposta applicabile (ad es. IVA inclusa); dettagli su sconti o riduzioni; riferimento alle CGC, se disponibili.

- misure relative a formazione, sensibilizzazione e informazione: occorre presentare due preventivi dettagliati per ciascuna misura (in alternativa, le convenzioni o i contratti di prestazione già conclusi);
- il budget dell'organizzazione richiedente per l'anno corrente;
- i conti annuali dell'organizzazione richiedente relativi agli ultimi due anni;
- gli statuti dell'organizzazione richiedente (firmati e datati);
- la fattura QR dell'organizzazione richiedente.

Al richiedente viene raccomandato di allegare, oltre a questa documentazione, anche altri documenti rilevanti ai fini della comprensione della o delle misure da sostenere, quali la descrizione dell'idea di base o il mandato di progetto.

fedpol può chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini della valutazione della domanda.

4.3 Forma d'invio

Una domanda completa è composta dal modulo di domanda debitamente compilato nonché della documentazione ivi richiesta. Il modulo di domanda debitamente compilato dev'essere trasmesso a fedpol tramite posta elettronica (finanzhilfen@fedpol.admin.ch).

È inoltre possibile inviare la documentazione della domanda o singoli documenti per posta al seguente indirizzo:

Ufficio federale di polizia fedpol
Divisione Prevenzione della criminalità
Guisanplatz 1A
3003 Berna

5. Esame della domanda e decisione

5.1 Esame formale

fedpol entra nel merito di una domanda se è presentata entro il termine stabilito ed è corredata della documentazione necessaria.

Le domande prive di tutta la documentazione richiesta vengono rinviate da fedpol al richiedente affinché provveda a completarla, fissando a tal fine un termine di 30 giorni. Se entro tale termine non perviene alcuna risposta o non viene richiesta una proroga, fedpol non prende in esame la domanda.

5.2 Esame del contenuto

fedpol esamina le domande. Sono determinanti ai fini dell'esame i criteri di valutazione illustrati al numero 3.

Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi a disposizione, fedpol istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle richieste.

fedpol può istituire un gruppo di accompagnamento con il compito di valutare le domande in base all'ordine di priorità e formulare raccomandazioni all'indirizzo di fedpol quanto alle

domande da finanziare in via prioritaria.

5.3 Decisione

fedpol comunica per iscritto al richiedente la decisione (accoglimento/accoglimento parziale/rigetto), compreso l'importo del sostegno, mediante una decisione impugnabile, di norma entro la metà di novembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda.

I progetti presentati durante l'anno sono trattati, nel limite del possibile, nell'arco di due mesi dalla presentazione della richiesta.

Nella motivazione di una decisione formale, fedpol illustra in modo esaustivo i motivi del proprio sostegno alla misura.

Una misura può essere vincolata a determinate condizioni od oneri.

5.4 Versamento degli aiuti finanziari

Le modalità di erogazione sono specificate nella decisione. Di norma, il contributo finanziario viene erogato in un'unica soluzione alla fine di gennaio. fedpol si riserva tuttavia il diritto di modificare le modalità di erogazione.

I versamenti possono essere vincolati a determinati oneri.

5.5 Pubblicazione

Sulla pagina Internet di fedpol viene pubblicato il nome delle organizzazioni beneficiarie di aiuti finanziari con indicazione del tipo di misura sostenuta.

6. Obblighi dei beneficiari

6.1 Modifiche

Se dopo la presentazione della domanda o durante l'attuazione della misura oggetto del sostegno vi sono modifiche sostanziali rispetto alle informazioni fornite nella domanda presentata (in particolare concernenti il contenuto e l'entità della misura, i responsabili della misura, il finanziamento o lo scadenziario), il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente le modifiche a fedpol.

Se le modifiche sono talmente sostanziali in termini qualitativi o quantitativi che l'obiettivo originario della misura non può più essere raggiunto o può essere raggiunto solo in parte, fedpol si riserva il diritto di applicare le misure di cui agli articoli 28 e seguenti della LSu.

6.2 Rapporto

Occorre presentare un rapporto e un conteggio finali entro il termine stabilito nella decisione formale. I promotori devono essere in grado di fornire indicazioni dettagliate su tutte le voci di bilancio del conteggio finale.

In aggiunta al rapporto finale, nella decisione formale è possibile chiedere la presentazione di un rapporto intermedio.

7. Possibilità di ricorso

Le decisioni di fedpol possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Ufficio federale di polizia fedpol

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Föhse', written on a light-colored background.

Martin Föhse
Vicedirettore